



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 1276/2018

Dott. Donato Pianta

Presidente

Dott. Giuseppe Magnoli

Consigliere

Dott. Maria Tulumello

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 1276/2018 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2018 a mezzo PEC e **posta in decisione all'udienza collegiale del 20/10/2021**

d a

OGGETTO: Contratti

bancari(deposito

bancario, etc)

M.G. MARMI DI MELCHIORI MARCO & C. S.N.C. (C.F. 02074350204), rappresentato e difeso dall'avv. SPADA MANUELA e dall'avv. SPADA MONICA (SPDMNC68P52H620Z) VIA DEGLI SCROVEGNI 29 35131 PADOVA; elettivamente domiciliato in VIA E.DEGLI SCROVEGNI, 29 35131 PADOVA presso il difensore avv. SPADA MANUELA, come da procura in atti

APPELLANTE

c o n t r o

CREDITO PADANO SOC. COOP. rappresentato e difeso dall'avv. CARRA GUIDO e dall'avv. CARRA SANDRO (CRRSDR49T11A575I) PIAZZA CAVALLOTTI, 1/A 46100 MANTOVA; elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVALLOTTI, 1 46100 MANTOVA presso il difensore avv. CARRA GUIDO, come da procura in atti

APPELLATO

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo del presente atto, e per i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado da intendersi qui trascritti, respinta ogni contraria e/o diversa istanza ed eccezione, in accoglimento dell'impugnazione proposta, e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Mantova n. 399/2018, depositata in data 31/05/2018 notificata in data 12/6/2017, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE: Qualora il Collegio ritenga inammissibile il presente appello ex artt. 436 bis e 428 bis c.p.c., rimettersi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle suddette norme, per violazione della riserva di legge disposta dall'art. 111 primo comma Cost.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE: A.1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del

contratto di conto corrente di cui è causa e dei rapporti ad esso collegati o di singole clausole contrattuali, nonché di ogni successiva modifica e/o variazione delle stesse, A.2) ACCERTARE E DICHIARARE l'ammontare dell'esatto dare/avere tra le parti e CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo finale del rapporto di cui è causa epurandolo dagli addebiti illegittimi, con ogni conseguente effetto sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria, sia per recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido A.3) CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme indicate nella relazione di parte in euro 20.472,57 o nelle diverse somme accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;

IN OGNI CASO B.1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate al rapporto di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente alla determinazione degli interessi debitori e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali applicati al rapporto in esame;

B.2) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate al rapporto di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatocismo – di interessi, cms, competenze, spese ed oneri e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo al rapporto in esame;

B.3) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate al rapporto di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale, e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo al rapporto in esame;

B.4) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate al rapporto di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per interessi applicati sulla differenza in giorni-banca tra la data di esecuzione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché relativamente agli addebiti di ogni e qualsivoglia spesa e competenza applicata dalla Banca in difetto di valida pattuizione e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo al rapporto in esame;

B.5) DETERMINARE il Costo Effettivo Annuo dell'impugnato rapporto bancario, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.);

B.6) ACCERTARE e DICHIARARE, previa verifica del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per

interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, ed in ogni caso perché usurari ex art. 644 c.p., con l'effetto che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. nessuna applicazione di interessi vi dovrà essere nel rapporto di cui è causa;

B.7) ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile del rapporto dedotto in causa in regime: i) di saggio legale di interesse - salvo quanto esposto al punto B.6) -, ii) senza alcuna capitalizzazione - né di interessi, né di commissioni sul massimo scoperto, né di spese e oneri vari -, iii) con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenute spese e/o competenze a qualsiasi titolo pretese e di non convenuti interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo finale del rapporto di cui è causa epurandolo dagli addebiti illegittimi, con ogni conseguente effetto sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria, sia recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido; B.8) CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme indicate

nella relazione di parte in euro 20.472,57 o nelle diverse somme accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;

C.9) con vittoria di competenze e spese generali di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU e di assistenza di CTP in CTU da porsi definitivamente a carico della convenuta.

Con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA Si fa istanza affinché sia disposta CTU contabile sui rapporti dedotti in causa con il seguente quesito:

a) calcolare la scopertura media in linea capitale; b) calcolare l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto;

c) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996 e verificare se i tassi applicati dalla Banca durante l'intero rapporto sono stati inferiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96;

c.1) se sono stati applicati interessi in misura superiore al tasso-soglia di cui alla L. 108/96, non sono dovuti interessi ex art. 1815, ult. co. c.c.;

c.2) se i tassi applicati sono inferiori al tasso soglia, si provveda a riliquidare il saldo del conto in oggetto dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura,

(rideterminando il saldo finale e conseguentemente l'importo da restituire a favore del correntista) attenendosi ai seguenti criteri:

- i) gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati: a) applicando esclusivamente il tasso legale ex art. 1284 c.c. per tutta la durata del rapporto in applicazione dell'art. 117, comma 3, TUB o, in subordine b) applicando esclusivamente il di cui all'art. 117, comma 7, TUB (considerandosi operazioni attive quelle di prestito e concessione di finanziamenti secondo la classificazione contenuta nell'allegato alla legge 154/92) con la precisazione che occorrerà fare riferimento al tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;
- d) l'importo addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto andrà interamente scomputato, così come deve essere scomputato ogni addebito per spese, competenze, commissioni ecc. effettuato dalla Banca senza valida pattuizione;
- e) le valute delle singole operazioni devono essere calcolate dal giorno in cui la Banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dal cliente;
- f) il ricalcolo dovrà essere effettuato eliminando ogni forma di capitalizzazione.

Dell'appellato

Ogni contraria domanda ed eccezione respinta; rifiutato il contraddittorio su

domande nuove o modificate della controparte; previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge:

A) Per i motivi dedotti in narrativa, rigettarsi l'appello proposto da MG Marmi snc di Melchiori Marco & C. perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto o come meglio e, conseguentemente, confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di Mantova n. 399/2018.

B) Condannarsi parte appellante al rimborso, in favore dell'appellata Credito Padano BCC Società Cooperativa, di spese e competenze anche del giudizio di appello.

C) Rigettarsi l'istanza avversa di rinnovazione della CTU per i motivi dedotti in narrativa. Si richiamano le produzioni tutte di cui al fascicolo telematico di primo grado, allegato al presente atto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2015, MG Marmi di Melchiori & C snc conveniva in giudizio Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo soc coop esponendo di intrattenere con la banca convenuta il rapporto di conto corrente ordinario principale n. 102403 acceso in data 13.7.2004 presso la dipendenza di Mantova, a cui erano appoggiati contratti di apertura di credito. Richiamate le risultanze della perizia di parte dimessa in atti, chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità del contratto di conto

corrente per difetto del requisito della forma scritta prevista *ad substantiam*; di dichiarare illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi anatocistici e usurari, per commissioni di massimo scoperto e spese; di determinare il corretto dare-avere tra le parti; di condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, non quantificate nel loro ammontare.

Si costituita Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo soc coop contestando la fondatezza della domanda avversaria e chiedendone il rigetto.

La convenuta eccepiva che il rapporto di conto corrente era ancora in corso; contestava le censure svolte nel merito dall'attore ed eccepiva che la azione proposta dalla controparte fosse contraria a buona fede, considerata la validità e l'efficacia dei contratti sottoscritti dal correntista e delle relative clausole relative agli interessi, alle commissioni e alle altre voci concordate dalle parti.

All'esito della istruttoria articolatisi con prove documentali ed a mezzo CTU, con sentenza n 399/2018 il Tribunale di Mantova rigettava le domande proposte da MG Marmi di Melchiori Marco &c snc, che condannava alla rifusione delle spese del grado a favore della controparte; poneva a carico dell'attore le spese di CTU.

Rilevava la inammissibilità della domanda attorea di ripetizione di indebito in relazione agli addebiti effettuati sul c/c n. 102403, atteso che il predetto conto risultava, alla data di presentazione della domanda, ancora aperto (Cass. sent.

n. 798/2013; Cass. S.U. n. 24418 del 2010). Non di meno, affermava che anche a conto corrente ancora aperto, il cliente ha titolo ed interesse a proporre apposita azione di accertamento negativo volta a ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali nonché l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base alla clausola nulla, o comunque lo storno dell'annotazione indebita, con il conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti. Tanto premesso, rilevava, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte attrice, di nullità del contratto di conto corrente, per difetto del requisito della forma scritta prescritta a pena di nullità dall'art. 117 co.1 e 3 TUB, per mancanza di sottoscrizione da parte della banca. Richiamava infatti la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 898 del 16 gennaio 2018, che aveva chiarito come il requisito della forma scritta dei contratti bancari sia rispettato per i contratti che siano redatti per iscritto con consegna all'utente di una copia, completa di tutti gli elementi che consentano di ritenere rispettati i principi di correttezza e completezza di informazione su tutti gli aspetti del contratto, anche quando vi è la sola sottoscrizione del correntista, non necessitando quella dell'intermediario, il cui consenso si può desumere con certezza alla luce dei comportamenti concludenti da lui tenuti nell'adempimento dei contratti. Rilevava che il contratto dedotto in lite (doc. 2 parte attrice), completo sotto il profilo delle informazioni relative agli aspetti del contratto, recava segnatamente

l'indicazione da parte del correntista di avere ricevuto copia del contratto.

Respingeva parimenti il rilievo di indebita applicazione di interessi anatocistici dal momento che il contratto di c/c n. 102403, stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, prevedeva espressamente la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori. Ciò posto, rilevava che con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte attrice aveva ribadito le proprie censure in ordine all'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca, anche alla luce della modifica del co. 2 dell'art. 120 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

Osservava che con l'art. 1 co. 629 della L. 147/2013, il legislatore ha modificato l'art. 120 co. 2 TUB con l'introduzione del divieto di interessi sugli interessi, apparentemente consentendo solo una capitalizzazione infruttifera e delegando al CICR la normativa di dettaglio. Ricordava che secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito (fatto proprio anche dal Tribunale di Mantova) in mancanza della delibera CICR, cui espressamente la norma rinvia, doveva ritenersi l'ultrattività della delibera 9.2.2000, come previsto dall'art. 161 co. 5 dello stesso TUB ed in considerazione del fatto che ogni precedente modifica era stata ritenuta inefficace sino alla relativa delibera CICR; che successivamente, in mancanza della delibera CICR delegata, era nuovamente intervenuto il legislatore con l'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, che aveva nuovamente

modificato il co. 2 dell'art. 120 TUB, con riferimento alle condizioni alle quali può essere applicato l'anatocismo, per periodi annuali e previa autorizzazione del cliente, anche anticipata; e che tale conclusione era stata confermata dall'art. 4 co. 3 e 5, della delibera CICR 3.8.2016, emanata in esecuzione del predetto art. 17 bis. Alla luce di ciò, riteneva che dovesse affermarsi che la modifica intervenuta con l'art. 1 co. 629 Legge di bilancio 2014, anche ove fosse interpretata nel senso del divieto assoluto di anatocismo, non aveva avuto pratica applicazione, attesa l'ultrattività della precedente regolamentazione, sino alla nuova e ulteriore modifica introdotta dal legislatore a partire dal 3 agosto 2016, data di adozione della nuova delibera CICR e con le date in essa indicate, la quale tuttavia non era applicabile nello specifico, atteso che l'azione di accertamento negativo aveva ad oggetto il ricalcolo del saldo al momento della domanda - estratto conto del 30.6.2015 - ovvero al 31.12.2015, data dell'ultimo estratto conto in atti.

Respingeva anche la censura relativa all'illegittimità della commissione di massimo scoperto, dal momento che la CMS risulta espressamente pattuita tra la parti, con specifica indicazione della aliquota applicata. Riteneva che le doglianze esposte in atto di citazione erano state troppo genericamente formulate, in assenza di alcuna indicazione circa gli addebiti a titolo di commissione di cui si censurava l'erroneo conteggio, per cui la richiesta CTU risultava meramente esplorativa. Osservava inoltre che la perizia di parte, in

quanto volta alla ricostruzione del rapporto sul presupposto della assenza di alcuna pattuizione scritta, e quindi diretta alla eliminazione degli addebiti a titolo di commissione in toto, senza alcuna distinzione, non poteva ritenersi rilevante rispetto a quanto contestato in giudizio.

Riteneva parimenti infondato il rilievo in ordine all'abuso dello *ius variandi* da parte della banca per avere “*costantemente modificato in senso peggiorativo le condizioni economiche, senza, tuttavia, rispettare i principi di cui all'art. 118 TUB*”. Osservava che la contestazione di parte attrice era generica, in assenza di un richiamo specifico ad eventuali condotte antiggiuridiche della banca sotto tale aspetto, non essendo in alcun modo stato precisato, sino alla comparsa conclusionale, con allegazioni pertanto tardive, quali sarebbero le variazioni sfavorevoli lamentate dall'attore. Infine sottolineava che, in punto di usura, era stata disposta la verifica peritale ed era stato demandato al CTU di effettuare il calcolo secondo le previsioni delle Istruzioni della Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, utilizzando per il periodo anteriore al 31.12.2009 il criterio del calcolo separato della c.d. “CMS soglia” mentre, a partire da tale data, era stato stabilito conformemente alla previsione di cui all'art. 2 bis co. 2 D.L. 185/2008, convertita in L. n. 2/2009, che la commissione di massimo scoperto dovesse essere inserita nel plafond per il calcolo del costo del finanziamento. Respingeva infine le obiezioni di parte attrice in ordine al metodo utilizzato dal Consulente, che invece reputava

corretto. Prendeva inoltre atto che le risultanze della CTU in atti, che reputava immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, e peraltro non contestate dai Consulenti di parte, avevano escluso il superamento, da parte dei tassi applicati dalla Banca, dei tassi soglia, e quindi il fenomeno dell'usura di cui alla L.108/96. Sulla base di tali considerazioni respingeva la domanda proposta da parte attrice. Rigettava parimenti la domanda formulata dalla banca di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c, non ravvisando dall'esame degli atti processuali, dal contenuto delle domande formulate da parte attrice né dal comportamento processuale comunque tenuto dalla medesima gli elementi minimi per fondare un giudizio di responsabilità aggravata in capo al soccombente, non potendosi affermare che il diritto di agire in giudizio avesse assunto i caratteri dell'abuso, per essere il medesimo diritto esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.

Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2018, proponeva appello MG Marmi di Melchiori Mirco chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente e l'accertamento dell'esatto saldo, condannando la controparte alla rettifica ed al pagamento delle somme indebitamente trattenute o non addebitate risultati all'esito di CTU ovvero come liquidate nella consulenza di parte.

Si costituiva Credito Padano soc coop chiedendo il rigetto dell'appello e la

conferma della sentenza.

Alla udienza del 20 ottobre 2021, mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a sensi dell'art. 83 comma 7, lett. h) dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, comparivano i procuratori delle parti i quali concludevano nel merito e in via istruttoria come da fogli depositati in consolle. La causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di nullità per vizio di forma del contratto di conto corrente in quanto non sottoscritto dalla banca; pur dando atto della pronuncia n 898/2018 da parte della Cassazione a SU, ripropone la tesi prospettata negli scritti di primo grado.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Come ricordato dalle parti nei rispettivi atti, la Cassazione a SU con la sentenza n 898/2018 del 21 novembre 2017, depositata il 16 gennaio 2018, chiamata a pronunciarsi su una controversia avente a oggetto un contratto quadro, ha evidenziato quanto segue: *“nell’art 23 tuf si enfatizza la redazione per iscritto e per dato normativo chiaramente espresso si considerano sullo stesso piano detta redazione e la consegna di un esemplare al cliente che è*

l'unica parte che può far valere la nullità..... Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma. La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto il cui contenuto previsto di base dall'art 30 del regolamento Consob siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto deve rimanere a disposizione dell'investitore..... Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art 1325 n 4 c.c. va inteso nella specie non in senso strutturale ma funzionale avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto quadro deve essere redatto per iscritto, che il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati”.

Ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di finanziamento disposto dall'art 23 del dlgs24/2/1998 n 58 è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

L'applicabilità dei predetti principi anche al contratto di conto corrente in

ragione della omogeneità delle due discipline, già espressamente affermata in tale sentenza (*“in relazione al contratto di conto corrente bancario disciplinato dall’analoga normativa ex artt. 117 e 127 dlgs 385/1993” pag 11*) è stata poi ribadita in relazione ai contratti bancari con un indirizzo oramai consolidato che ha ribadito che *“la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass.16070/2018; Cass. 14646/2018).*

Nello specifico, come evidenziato dalla difesa di Credito Padano, la difesa dell’appellante non ha mosso alcuna contestazione alla circostanza che il contratto di conto corrente aperto in data 13 luglio 2004 è stato firmato dai tre soci di MG Marmi di Melchiori Marco & c snc come peraltro si desume dalla analisi del documento dimesso sub 2 del fascicolo di parte attrice di primo grado, in cui sono presenti tali sottoscrizioni in tutte le parti riferibili al cliente ed anche in calce alla dichiarazione di ricezione della copia del contratto. Analoghe considerazioni vanno formulate per tutti i documenti contrattuali in atti, fra cui la “lettera– contratto di rinnovo di apertura di credito-proposta”

datata 10 maggio 2011 e la “lettera contratto di affidamento utilizzabile mediante sconto / anticipazione sbf” sottoscritta da MG Marmi di Melchiori Marco & C snc in persona **dei** due soci (doc3 fascicolo attoreo); per l’accordo integrativo datato 11 febbraio 2013 sottoscritto non solo da MG Marmi di Melchiori & C snc in persona dei soci Melchiori Marco e Melchiori Stefano, ma anche da un funzionario della Banca (doc 4 fascicolo attoreo); per la lettera di apertura di conto corrente del 27 luglio 2005 (doc 3 fascicolo convenuto); per tutti i documenti contrattuali modificativi delle condizioni dimessi dalla convenuta sub 6 del fascicolo di primo grado.

E’ inoltre pacifico **che** i rapporti hanno trovato esecuzione, come si desume dagli estratti conto dimessi in atti. Di conseguenza l’eccezione di nullità per difetto di forma va respinta.

Con il secondo motivo, l’appellante impugna la sentenza in relazione alle statuizioni con cui sono state respinte e eccezioni sollevate in tema di anatocismo. Ribadisce che la Banca ha operato in violazione dell’art 1283 c.c. sia all’apertura del rapporto, sull’assunto che la esiguità dell’interesse creditore, pattuito nello 0.365% a fronte di un interesse debitore del 13.812% doveva indurre a ravvisare che di fatto non era riconosciuto al correntista alcun interesse, ragione per cui non era ravvisabile la pari periodicità richiesta dalla normativa; sia dopo la novella introdotta dalla L 147/2013, di cui contesta la interpretazione formulata dal Tribunale, ribadendo che il nuovo

disposto dell'art 120 TUB era entrato in vigore immediatamente anche in assenza della delibera attuativa del CICR, come autorevolmente affermato dalla ABF. In particolare afferma che la L 147/2013, vietando l'anatocismo, ha sancito normativamente un precedente orientamento consolidato della giurisprudenza e sottolinea che la lettera della norma, come novellata, depone nel senso di imporre con effetto immediato il divieto di anatocismo, dal momento che in sostituzione della previgente previsione che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per *“la produzione di interessi sugli interessi”*, e quindi disciplinare l'anatocismo bancario, la novella rimanda al CICR di stabilire modalità e criteri per *“ la produzione di interessi”* semplici. Il motivo non può trovare accoglimento.

In relazione alla prima questione, il Tribunale ha affermato: *“infondata è altresì l'eccezione di applicazione di interessi anatocistici. Sotto tale profilo si premette che, come noto, l'anatocismo in materia di contratti bancari è divenuto legittimo solo a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione all'art. 120 co. 2 TUB come modificato dall'art. 25 co. 2 D.Lgs 324/99 in presenza dei presupposti previsti dalla stessa delibera. L'art. 7 della richiamata delibera prevede un'apposita approvazione da parte della clientela delle nuove condizioni contrattuali da adeguare alle disposizioni della delibera, qualora le stesse comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate: nel caso in esame,*

il contratto di c/c n. 102403, stipulato successivamente all'entrata in vigore della predetta delibera, prevede espressamente la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori (doc. 2 parte attrice)."

La Corte ritiene di condividere pienamente tali considerazioni e di ribadire che le clausole del contratto, sottoscritto il 13 luglio 2004, sono state pattuite in conformità alla previsione della delibera CICR 9 marzo 2003 in quanto è stata prevista la pari periodicità per i conti debitori e per quelli creditori; la circostanza che il tasso degli interessi creditori sia stato pattuito in misura dello 0,365% , notevolmente inferiore a quello degli interessi debitori, pari al 13,150% , non è **ostativa** alla operatività della criterio di pari periodicità.

In relazione al secondo profilo il Tribunale ha osservato: *"Va premesso che con l'art. 1 co. 629 della L. 147/2013, il legislatore ha modificato l'art. 120 co. 2 TUB stabilendo il divieto di interessi sugli interessi, apparentemente consentendo solo una capitalizzazione infruttifera e delegando al CICR la normativa di dettaglio. A tal proposito, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, fatto proprio anche da questo Tribunale (sentenza 98/2018 del 6.2.2018 est. dott. S. Fraccalvieri) in mancanza della delibera CICR, cui espressamente la norma rinvia, deve ritenersi l'ultrattività della delibera 9.2.2000, in considerazione dell'art. 161 co. 5 dello stesso TUB e del fatto che ogni precedente modifica era stata ritenuta inefficace sino alla relativa delibera CICR. Successivamente, sempre in mancanza della delibera*

CICR delegata, è nuovamente intervenuto il legislatore con l'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche attraverso la legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha modificato il co. 2 dell'art. 120 TUB, con riferimento alle condizioni alle quali può essere applicato l'anatocismo, per periodi annuali e previa autorizzazione del cliente, anche anticipata. La conclusione è confermata dall'art. 4 co. 3 e 5, della delibera CICR 3.8.2016, emanata in esecuzione del predetto art. 17 bis. Alla luce di ciò non può che affermarsi che la modifica intervenuta con il co. 629 Legge di bilancio 2014, anche ove fosse interpretata nel senso del divieto assoluto di anatocismo, non abbia avuto pratica rilevanza, attesa l'ultrattività della precedente regolamentazione, sino alla nuova e ulteriore modifica introdotta dal legislatore a partire dal 3 agosto 2016, data di adozione della nuova delibera CICR e con le date in essa indicate (modifica che non è applicabile alla presente fattispecie, atteso che l'azione di accertamento negativo in esame ha ad oggetto il ricalcolo del saldo al momento della domanda - estratto conto del 30.6.2015 - conclusione che non muta anche prendendo a riferimento l'ultimo estratto conto prodotto al 31.12.2015)".

Le obiezioni sollevate nei motivi di appello non hanno efficacia demolitoria delle predette motivazioni.

L'art 1 co 629 L147/2013 ha previsto che il comma secondo dell'art. 120 del testo unico, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fosse

sostituito nei seguenti termini: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Come già affermato da plurimi precedenti di merito (CdA Torino 20 marzo 2019 n 509), pur dovendosi prendere atto che il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è stato in parte dovuto alla scarsa chiarezza del testo normativo introdotto dalla legge n. 147/2013, non di meno non appare condivisibile la tesi giurisprudenziale che sostiene la superfluità dell'intervento della delibera CICR al fine di rendere operativo il disposto della normativa primaria.

Deve infatti sottolinearsi che proprio la norma richiama un intervento del CICR, che si poneva peraltro imprescindibile anche da un punto di vista pratico dal momento che, anche partendo dal presupposto secondo cui gli interessi, una volta maturati e “passati” a capitale, avrebbero comunque dovuto essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale per evitare la produzione di ulteriori interessi su di essi, la relativa applicazione ai diversi

contratti bancari (con particolare riferimento al contratto di apertura di credito) non appariva così immediata, esponendosi ad una serie di possibili soluzioni di tecnica bancaria diverse tra loro, con rischio di disparità di trattamento tra i correntisti. Quanto sopra costituisce peraltro la ragione della tecnica normativa utilizzata dal legislatore nel settore bancario, che vede la norma primaria stabilire principi e divieti e la normativa secondaria regolare i tempi e le modalità concrete di attuazione, anche al fine di evitare situazione di deregulation, ossia di arbitraria o diversificata disciplina nell'ambito del settore bancario; la delega rilasciata dalla normativa primaria a quella secondaria è proprio finalizzata a rendere omogenea e armonica la disciplina per tutti gli utenti bancari e per tutti gli istituti bancari e finanziari.

Deve aggiungersi che la medesima impostazione era stata utilizzata in occasione della precedente modifica dell'art.120 TUB ad opera dell'art. 25 del D.Lgs 342/99, che era intervenuto su detta norma modificandone la rubrica ("Modalità di calcolo degli interessi") e introducendo il comma II; infatti pacificamente all'epoca si era ritenuto che solo a seguito dell'emanazione della delibera CICR 9.02.2000 era divenuta legittima la prassi anatocistica vietata dal codice civile e sanzionata dalla giurisprudenza.

Deve quindi concludersi che l'esigenza di una disciplina omogenea e generalizzata degli istituti e la necessità di continuità normativa rendono chiaro il significato dell'art. 161 V comma TUB a mente del quale "*le*

disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.

Pertanto l'evidente finalità di evitare lacune in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore non può ritenersi esaurita con l'attuazione del testo unico introdotto con D. Lgs 385/93 come invece ritenuto da coloro che affermano che l'art. 161 V comma TUB avrebbe operato soltanto all'epoca **delle** originarie modifiche normative introdotte dal D.Lgs 385/93. In primo luogo deve evidenziarsi che il V comma dell'art. 161 non è stato oggetto di abrogazione da parte delle successive novelle legislative che pure hanno inciso sul tessuto complessivo del testo unico e sulle altre parti dello stesso art. 161. Inoltre, proprio il fatto che la legge n. 147/2013 non contenga alcuna disciplina transitoria quanto alla modifica dell'art. 120 II comma TUB conduce a ritenere che una specifica previsione non sia stata ritenuta necessaria proprio perché già esistente e vigente nella disciplina generale di cui al testo unico.

Ulteriore elemento a confutazione della tesi sostenuta dall'appellante si rinviene nella disciplina introdotta dal lgs 12.05.2015 n. 72 (“Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese

di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”), che all’art 2 (“Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”) prevede che: *1. Fino all’emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidità previsto dall’articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l’articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR, e i regolamenti emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall’articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”*

Può fondatamente ritenersi che l’espressione “rimane fermo” (in luogo del più generico “Si applica”) sta ad indicare che la norma è attualmente vigente; anzi, il fatto che ad essa faccia rinvio l’art. 2 che al primo comma prevede una disciplina transitoria molto specifica, dà proprio il senso della portata generale dell’art. 161 V comma TUB che viene richiamato quale norma di chiusura a

integrare il comma 1 dell'art. 2.

Va infine sottolineato che, poichè la domanda ha per oggetto la rideterminazione del saldo del conto (in ragione della permanente apertura del rapporto) alla data della notifica dell'atto di citazione (7 luglio 2015), è invece irrilevante la analisi della disciplina introdotta dal delibera CICR 3 agosto 2016.

Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui non ha accolto la eccezione di illegittimità della pattuizione delle commissioni di massimo scoperto. Deduce che non sono condivisibili le motivazioni svolte dal Tribunale nei seguenti termini: *“La CMS risulta infatti espressamente pattuita tra la parti, con specifica indicazione della aliquota applicata; le doglianze esposte in merito in atto di citazione risultano troppo genericamente formulate, in assenza di alcuna indicazione circa gli addebiti a titolo di commissione di cui si censura l'erroneo conteggio, sicché ogni controllo in sede di CTU è inibito in quanto di natura esplorativa; la perizia di parte, infine, in quanto volta alla ricostruzione del rapporto sul presupposto della assenza di alcuna pattuizione scritta, e quindi diretta alla eliminazione degli addebiti a titolo di commissione in toto, senza alcuna distinzione, non rileva in quanto non pertinente rispetto allo specifico oggetto di giudizio.”*

Obietta che già nell'atto di citazione di primo grado aveva eccepito che la mera indicazione di una percentuale rende tale voce di costo del tutto priva di

qualsivoglia criterio di determinazione circa il contenuto e le modalità di applicazione e quantificazione, che possano permettere al correntista la esatta comprensione delle **sue** modalità di applicazione non solo *ex ante* ma anche *ex post*, dato che non vi è alcun parametro certo e definitivo cui ricollegare il calcolo.

Il motivo va accolto.

Nel documento di sintesi relativo al contratto di conto corrente del 13 luglio 2004 la previsione delle commissioni di massimo scoperto è formulata nei seguenti termini “*Commissione di massimo scoperto per trimestre solare o frazione di trimestre solare per scoperto di conto non affidato, anche per valuta 1,000%*”; nelle condizioni economiche è presente un doppio valore (0.750% e 1,000% in ragione della situazione entro fido ed extra fido) ma la formulazione della pattuizione è per il resto analoga.

Coglie nel segno la difesa dell'appellante laddove ha eccepito sin dall'atto introduttivo del primo grado la indeterminabilità di tale voce di costo, non essendo stato indicato in modo sufficientemente preciso in mancanza di specifica indicazione della base di calcolo.

Né invero la difesa della Banca, che pur ha insistito per il rigetto del rilievo, ha fornito elementi atti a superare tale carenza, anche mediante il richiamo alla documentazione in atti, essendosi limitata a ribadire la correttezza della

decisione di primo grado.

Pertanto con separata ordinanza la causa va rimessa in istruttoria per il relativo approfondimento probatorio.

Con il quarto motivo l'appellante censura che il Tribunale ha errato nel non accogliere le doglianze sollevate in merito alla illegittimità dello *ius variandi*, avendo reputato che: *“La contestazione di parte attrice è del tutto generica, in assenza di alcun richiamo specifico ad eventuali condotte antigiuridiche della banca sotto tale aspetto, non essendo in alcun modo stato precisato, sino alla comparsa conclusionale, con allegazioni pertanto tardive, quali sarebbero le variazioni sfavorevoli lamentate dall'attore.”*

La difesa di MG Marmi ribadisce che nel corso del rapporto la banca aveva costantemente modificato in senso peggiorativo le condizioni economiche senza rispettare i principi di cui all'art 118 TUB. Deduce che la previsione contrattuale dello *ius variandi*, in quanto presente solamente nel documento di sintesi, non è sufficiente per affermare la validità ed efficacia della pattuizione in assenza di specifica approvazione ex art 1341 c.c. In ogni caso contesta la mancanza della prova della rituale comunicazione delle variazioni contrattali come pure della esistenza del presupposto giustificativo delle modifiche.

Osserva che se effettivamente solo nella comparsa conclusionale aveva

sintetizzato le voci di costo modificate in senso peggiorativo, non di meno l'accertamento poteva essere facilmente effettuato a mezzo del confronto con gli estratti conto allegati all'atto di citazione. Contesta quindi l'assunto secondo cui l'allegazione sarebbe stata carente e che una CTU sarebbe stata meramente esplorativa ed insiste per la ammissione.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Ad una attenta analisi del relativo paragrafo dell'atto di citazione di primo grado emerge che la contestazione è stata svolta con il richiamo all'art 118 TUB senza alcun riferimento a specifiche variazioni di cui si deduceva l'illegittimità o quanto meno a categorie di costi, di cui si lamentava una modifica in senso svantaggioso. La contestazione non è stata specificata neppure nella memoria ex art 183 n 1 c.p.c., nonostante la copiosa documentazione dimessa dalla convenuta attestante le modifiche consensuali intervenute nel corso del rapporto (documenti da 3 a 11). Infine, le esemplificazioni presenti nella comparsa conclusionale, non solo sono tardive in quanto formulate in un atto deputato a illustrare difese che siano state ritualmente svolte, ma sono anche alquanto frammentarie e riguardano singole voci di costo, a cui la parte non aveva mai fatto riferimento nei precedenti atti. Infine nessun elemento ulteriore è stato efficacemente proposto neppure nei motivi di appello per confutare il rilievo di difetto di allegazione sollevato dal Tribunale, dal momento che le difese sono state riproposte senza alcuno

specifico riferimento alle condizioni contrattuali.

Come sottolineato dall'appellata lo *ius variandi* a favore della Banca è stato previsto contrattualmente sia in occasione della stipula del contratto del 13 luglio 2004, in cui la clausola è stata **inserita** nella sezione "Sintesi delle condizioni contrattuali più significative", proprio per permettere al cliente di prendere contezza di tale previsione; sia nelle condizioni generali regolanti il "contratto di affidamento utilizzabile mediante sconto anticipazioni sbf" del 10 maggio 2011, parimenti firmato dai soci del correntista. Va poi aggiunto che non rientrano fra le fattispecie regolate dagli artt 1341 e 1342 c.c. e che al contempo essendo il cliente una società non è invocabile la disciplina a tutela del consumatore.

Inoltre, sono stati dimessi plurimi documenti con cui le parti hanno consensualmente modificato le condizioni contrattuali - atti del 27.07.2005 (doc 3), del 16.07.2008, del 10.05.2011, del 23.12.2011, del 9.08.2012 e del 12.11.2014 (doc 6).

Nonostante tali riscontri documentali, l'appellante non ha assolutamente precisato in quali circostanze le modifiche **sarebbero** avvenute in modo non conforme alla previsione contrattuale dello *ius variandi*, ovvero se, alternativamente, ci sarebbe stata l'applicazione di condizioni difformi dal pattuito. Deve convenirsi con il Tribunale che a fronte di tale radicale carenza di allegazione, la CTU richiesta sarebbe meramente esplorativa.

Con il quinto motivo, l'appellante censura che le risultanze della CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado non possano essere condivise anche alla luce delle sopravvenute pronunce delle SU della Suprema Corte in tema di usura con particolare riferimento alla rilevanza anche delle CMS al fine delle verifiche del superamento del tasso soglia ed alla validità o meno per il calcolo del TEG delle Istruzioni della Banca d'Italia, laddove non si adeguano al dettato della norma primaria di cui all'art 644 c.p., come modificato dalla L 108/96.

Ribadisce la correttezza dei calcoli elaborati nella consulenza di parte. Inoltre nega di avere denunciato la fattispecie di usura sopravvenuta, dal momento che le contestazioni del superamento del tasso soglia dovevano essere intese in relazione all'esercizio dello ius variandi.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La doglianza relativa alla dedotta applicazione di interessi usurari è stata sollevata nell'atto di citazione di primo grado mediante il richiamo ad alcune pronunce di merito e di legittimità ed alla consulenza di parte allegata, dalla cui analisi tuttavia non emergono con adeguata chiarezza i criteri sulla base dei quali il perito ha rilevato per alcuni trimestri il superamento del tasso soglia; inoltre non è possibile verificare se tale verifica è stata operata effettivamente in riferimento a modifiche contrattuali, come prospettato nell'atto di appello in cui si nega di avere contestato la c.d. "usura

sopravvenuta”.

Al contempo, come sottolineato dalla difesa del Credito Padano, dalla lettura della relazione peritale elaborata in primo grado si evince che al consulente era stata demandata la verifica del superamento del tasso soglia anche con riferimento al c.d. CMS soglia, per il periodo sino al 31.12.2009 e quindi per il periodo successivo secondo le Istruzioni della Banca di Italia che hanno ricompreso anche tale costo nel calcolo per la verifica dell’usura.

Peraltro, dal prospetto allegato alla relazione peritale, si comprende con chiarezza che il CTU ha applicato tali criteri in modo corretto, per cui la verifica negativa a cui è pervenuto in relazione al superamento del tasso soglia non è censurabile.

Al contempo, le obiezioni mosse alle rilevazioni operate dalla Banca di Italia ed ai criteri su cui sono fondate, possono ritenersi superate alla luce della citata sentenza n.19597/2020, con cui le SU hanno ribadito l’imprescindibilità delle rilevazioni operate dalla Banca d’Italia, affermando che esse costituiscono il parametro privilegiato di rilevazione, e sulle quali è stata individuata la formula per la determinazione del tasso soglia usura.

Pertanto vanno respinti i motivi di appello primo, secondo, quarto e quinto; in ragione dell’accoglimento del terzo motivo, la causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza.

La regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando

Rigetta i motivi di appello primo, secondo, quarto e quinto; in accoglimento del **terzo** motivo dichiara la nullità della previsione contrattuale delle commissioni di massimo scoperto.

Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 marzo 2022

IL PRESIDENTE

Donato Pianta

IL CONSIGLIERE EST.

Maria Tulumello

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta

Presidente

Dott. Giuseppe Magnoli

Consigliere

Dott. Maria Tulumello

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 1276/2018 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2018 a mezzo PEC e **posta in decisione all'udienza collegiale del 20/10/2021**

d a

M.G. MARMI DI MELCHIORI MARCO & C. S.N.C. (C.F. 02074350204), rappresentato e difeso dall'avv. SPADA MANUELA e dall'avv. SPADA MONICA (SPDMNC68P52H620Z) VIA DEGLI SCROVEGNI 29 35131 PADOVA; elettivamente domiciliato in VIA E.DEGLI SCROVEGNI, 29 35131 PADOVA presso il difensore avv. SPADA MANUELA, come da procura in atti

APPELLANTE

c o n t r o

CREDITO PADANO SOC. COOP. rappresentato e difeso dall'avv. CARRA GUIDO e dall'avv. CARRA SANDRO (CRRSDR49T11A575I)

OGGETTO: Contratti
bancari(deposito
bancario, etc)

PIAZZA CAVALLOTTI, 1/A 46100 MANTOVA; elettivamente domiciliato
in PIAZZA CAVALLOTTI, 1 46100 MANTOVA presso il difensore avv.
CARRA GUIDO, come da procura in atti

APPELLATO

Richiamata la sentenza non definitiva in pari data con cui è stata dichiarata la nullità per indeterminatezza della previsione contrattuale delle CMS;
ripetuto opportuno, in ragione della modestia dell'importo corrispondente a tale voce presente nella relazione di parte, verificare se le parti, per economia processuale ed al fine di evitare un supplemento di CTU solo su tale voce, possano indicare un importo condiviso, impregiudicata l'eventuale contestazione sulla natura indebita o meno delle CMS.

P.Q.M.

Rimette la causa in decisione e la rinvia alla udienza del 20 aprile 2022 invitando i procuratori delle parti a prendere posizione su tale questione nelle note scritte.

Si comunichi.

Brescia, 2 marzo 2022

IL PRESIDENTE

Donato Pianta